

# **COMODATO D'USO GRATUITO DI AUTOVETTURA**

**REGIONE LOMBARDIA Piazza Città di Lombardia, Codice fiscale: 80050050154,  
COMODANTE**

**e**

**ERSAF – ENTE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE Via Pola, 12 – 20124  
Milano CF e P.IVA 03609320969, COMODATARIO**

si conviene e stipula quanto segue:

- 1) Regione Lombardia concede in comodato a ERSAF, che accetta, l'uso gratuito dell'autovettura da destinare ad attività riconducibili alle funzioni tecniche e amministrative che ERSAF svolge per conto di Regione Lombardia, nello stato in cui si trova;
- 2) Il comodato ha la durata di dieci (10) anni dalla consegna dell'autovettura ed ERSAF è obbligato alla restituzione del bene in data e luogo che concorderà con REGIONE LOMBARDIA,
- 3) REGIONE LOMBARDIA dichiara che l'autoveicolo concesso in comodato è fermo da diversi anni e necessita di tagliando e revisione generale, completo di documentazione e dei requisiti indispensabili per la circolazione;
- 4) ERSAF si obbliga a conservare l'autoveicolo in comodato con la dovuta diligenza, in particolare: in caso di furto ERSAF provvederà a sporgere denuncia presso l'Autorità competente, trasmettendone copia al comodante, unitamente alle chiavi del veicolo, mentre in caso di incidente, ERSAF provvederà alla raccolta della documentazione necessaria per l'avvio della pratica assicurativa, ivi compreso il modello di eventuale contestazione amichevole del danno.
- 5) ERSAF assume tutte le spese connesse all'utilizzo dell'automezzo (carburante, bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e qualunque intervento necessario al buon funzionamento dell'auto compresi i tagliandi obbligatori) nonché eventuali adempimenti collegati ai pubblici registri per l'utilizzo temporaneo del bene;
- 6) La responsabilità per eventuali sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada rimane in capo al conducente che si obbliga a manlevare e a tenere indenne REGIONE LOMBARDIA.
- 7) Ad ERSAF che si assume ogni responsabilità, onere e spesa derivante dall'inosservanza dei seguenti divieti, è fatto espressamente divieto:
  - a) di cedere a terzi il presente contratto e i diritti da esso derivanti;
  - b) di trasportare terzi in difformità alle disposizioni della carta di circolazione e delle norme vigenti;
  - c) la guida da parte di proprio personale in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope;
  - d) la guida da parte di proprio personale del bene concesso in comodato durante gare di velocità non autorizzate.
- 8) il conducente dell'automezzo dovrà essere in possesso del punteggio minimo della propria patente di guida che gli consenta la guida dell'autoveicolo indicato nel contratto.

- 9) Per quanto non espressamente previsto, il presente comodato è disciplinato dalle norme degli articoli 1803-1812 del Codice civile, alle quali le parti si rimettono.
- 10) Qualsiasi controversia comunque derivante dalla conclusione, esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto è devoluta alla esclusiva competenza del Tribunale di Milano.

Luogo e data

Il comodante

Il comodatario

---

---